

Ente Erogatore Veneto

Data di pubblicazione 29/12/2000

Oggetto L.R. 27 dicembre 2000, n. 25.
Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. (Art. 4)

Obiettivo L'art. 4 della L.R. 25/2000 autorizza la Giunta regionale ad attuare progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, finalizzati alla riduzione dell'emissione di gas ad effetto serra.
Con D.G.R 1820/2001 la Giunta approva il bando per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di interventi nei settori:
A) utilizzazione delle risorse idroelettriche minori;
B) autoproduzione di energia elettrica in edifici non allacciati alla rete;
C) utilizzazione energetica delle biomasse legnose.

Beneficiari Beneficiari dei contributi regionali sono i Comuni che realizzano le opere direttamente o tramite loro Consorzi.

Azioni La Regione finanzia i seguenti interventi:

A) Riattivazione di centraline idroelettriche dimesse e realizzazione di nuovi impianti che utilizzano condotte già esistenti. Gli impianti dovranno essere ad acqua fluente e con una potenza nominale non superiore a 300 kw.

B) Realizzazione di impianti fotovoltaici eventualmente integrati con altri impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (impianti "ibridi"). Non sono finanziabili gruppi elettrogeni, anche di soccorso, alimentati con combustibile idrocarburico.

C) Realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose (classificate "legna da ardere" secondo la norma UNI 9016), strutture di deposito e accumulo del combustibile; reti di teleriscaldamento; impianti di gasificazione. Sono esclusi gli scambiatori di calore installati presso l'utenza.

Spese ammissibili Per gli interventi di cui alla lettera A) sono ammessi i costi di progettazione, direzione lavori, collaudo e, eventualmente, di acquisto dell'impianto esistente, nonché quelle di acquisto e di posa in opera di attrezzature ed impianti. Non sono ammissibili a contributo le spese per lavori di ordinaria manutenzione.
La Regione può concedere un contributo in conto capitale nella misura massima del 30% delle spese rendicontate dichiarate ammissibili.

Per gli interventi di cui alla lettera B) sono ammessi i costi di progettazione, direzione lavori e collaudo nonché quelli di acquisto e posa in opera di attrezzature e impianti.
Il contributo in conto capitale è concesso fino alla misura massima del

100% delle spese rendicontate ammissibili.

Per gli interventi di cui alla lettera C) sono ammessi i costi di progettazione, direzione lavori e collaudo nonché i costi di acquisto e posa in opera di impianti e attrezzature. Le opere edili sono finanziate se strettamente connesse con la realizzazione dell'impianto. Non sono ammissibili le spese per lavori di ordinaria manutenzione. Il contributo in conto capitale è concesso fino alla misura massima del 50% delle spese rendicontate ammissibili.

Procedure I soggetti interessati ai contributi devono presentare domanda in carta legale firmata dal legale rappresentante alla Regione Veneto - Giunta Regionale - U.C. Energia o inviarla mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Data scadenza 28/09/2001

Scadenza Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 di venerdì 28 settembre 2001.

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione Veneto

Riferimenti normativi L.R. 27 dicembre 2000, n. 25 (B.U. 114/2000).

Modulistica D.G.R. 6 luglio 2001, n. 1820 (B.U. 68/2001).

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Regione Veneto - Giunta Regionale - U.C. Energia Palazzo Gussoni, Cannaregio 2277 - 30121 Venezia
--